

Dr. VITTORIO ZAMBON

NOTAIO

Via Nino Bixio n. 7 - 20025 LEGNANO (MI)

Tel 0331/455528 - Fax 0331/455388

Partita I.V.A. 122639401520

N. 55.848 DI REPERTORIO

N. 6.956 DI RACCOLTA

-Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82 - quinto comma - --

-----D. Lgs. 117/2017-----

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di ottobre-----

-----**10 ottobre 2020,**-----

alle ore 15,25 (ore quindici e minuti venticinque).-----

In Legnano, via Colli di Sant'Erasmo n. 29, all'interno del

Parco cosiddetto "ex ILA", in uno spazio all'aperto.-----

Avanti a me Dottor VITTORIO ZAMBON Notaio residente in Legnano

ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, è personalmente

comparsa la signora:-----

- FUSINA FRANCESCA nata a Milano il 13 aprile 1966 e domici-

liata per la carica presso la sede sociale in Legnano, via

Colli di Sant'Erasmo n. 29, la quale interviene a questo atto

nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo del-

l'Associazione denominata-----

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

-----A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Legnano"-----

in breve denominabile anche -----

-----"A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Legnano"-----

con sede in Legnano, via Colli di Sant'Erasmo n. 29, iscritta

nella Sezione A - Sociale - del Registro Regionale delle Or-

ganizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Milano -

Registrato a Milano DP

11 14 ottobre 2020

di N. 7723 Serie .It.

AMI 2

con € 200,00 di Pag

al numero 215 a seguito di decreto dirigenziale numero 231 del
27 ottobre 2003 (RG numero 9119/2003), (codice fiscale -
92028580154).-----

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il verbale di assemblea stra-
ordinaria della predetta associazione, riunita in questo
luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione a seguito di
regolare avviso recapitato a mano e via e-mail ai soci ed ai
membri del Consiglio Direttivo in data 21 (ventuno) settembre
(duemilaventi), in conformità a quanto disposto dall'articolo
8 - terzultimo comma - del vigente statuto associativo, per
discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno di cui
infra.-----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue:-----

assume la presidenza a seguito di designazione unanime degli
interventuti ed in conformità al disposto dell'articolo 10 -
terzo comma - del vigente statuto, la stessa Comparsa, la
quale, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere
il presente verbale; dopo di che, fa constatare e dichiara:---
- che la presente assemblea é validamente costituita in se-
conda convocazione a seguito del sopra richiamato avviso,
essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione fis-
sata per il giorno 9 ottobre 2020, come risulta da separato
verbale, ed essendo oggi presenti numero 50 (cinquanta) as-

sociati su un totale di numero 61 (sessantuno) associati, come risulta da elenco nominativo dei soci che si conserva agli atti dell'associazione e che verrà trascritto sul Libro Verbali Assemblee, elenco che, previa sottoscrizione della Comparsa con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;-----

- che sono presenti, oltre ad essa Comparsa, nella suindicata veste di Presidente del Consiglio Direttivo, i Consiglieri signori LANDONE SILVANA, CASTIGLIONI GIULA, PESSINA ELENA e CIRACI PASQUALINA; assenti giustificati i Consiglieri signori ZANISI MARCO e PATANO CARLA; sono presenti altresì la signora ARTESELLA LAURA, Presidente del Collegio Revisori dei Conti, ed il Revisore CAMERUCCI GIUSEPPE;-----

- che pertanto la presente assemblea risulta validamente costituita a seguito del surrichiamato avviso di convocazione per discutere e deliberare sul seguente-----

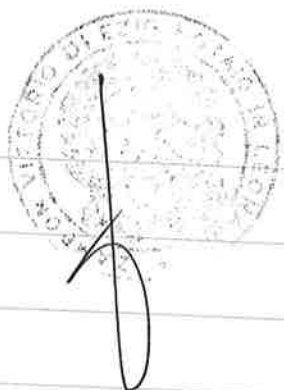
-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Adempimenti statutari.-----

2. Modifica Statuto Anffa Legnano per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione statuti:-----

- Modifiche statutarie obbligatorie e derogatorie per acquisire coerenza con il Codice del Terzo Settore (c.d. Statuto provvisorio);-----

- Adozione dello statuto da far entrare in vigore all'atto dell'iscrizione del RUNTS (c.d. Statuto a regime)-----



3. Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie----

4. Acquisizione personalità giuridica - determinazioni-----

5. Conferimento poteri al Presidente per adempimenti inerenti all'acquisizione della personalità giuridica-----

6. Varie ed eventuali.-----

Passandosi alla trattazione unitaria degli argomenti posti all'ordine del giorno, stante la loro consequenzialità, il Presidente ricorda agli intervenuti che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (cosiddetto Codice del Terzo Settore), si rende necessaria una riconsiderazione complessiva del ruolo, dell'organizzazione, degli scopi e degli strumenti operativi dell'associazione, con conseguente intervento sullo statuto attualmente vigente al fine di renderlo conforme alle disposizioni inderogabili di legge in materia; in particolare richiama le indicazioni fornite dall'A.N.F.F.A.S. nazionale per l'adeguamento delle strutture locali alla riforma del Terzo Settore, come da circolare numero 8/19 del 6 giugno 2019, nonché la comunicazione dell'A.N.F.F.A.S. nazionale del 6 ottobre 2020 (protocollo numero 573.2020 - MODIFICHE STATUTARIE DI ANFFAS LEGNANO PER PROGRESSIVO ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE) con allegate le bozze degli statuti implementati ed adeguati con riferimento alla nuova normativa; propone quindi di pro-

cedere ad una serie di modifiche/integrazioni dello statuto sociale attualmente in vigore ed a tale proposito conferma che l'associazione ha optato per l'adozione di un doppio statuto, il primo a durata temporanea (destinato quindi ad entrare in vigore con l'approvazione da parte del competente Registro di Volontariato presso il quale l'associazione è attualmente iscritta e fino alla data di entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di seguito anche più semplicemente RUNTS), periodo durante il quale la società continuerà a mantenere la sua natura di organizzazione di volontariato ONLUS (di diritto), con tutte le conseguenti caratteristiche e discipline normative, il secondo invece, destinato ad entrare a regime successivamente - e più precisamente solo nel momento in cui sarà operativo il RUNTS - nel quale sono previste le nuove caratteristiche dell'Associazione che si configurerà, nel suo assetto definitivo, come APS, ovvero Associazione di Promozione Sociale, fermo restando che l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere legittimamente utilizzato dall'Associazione solo dopo l'effettiva iscrizione nel relativo Registro; espone pertanto le caratteristiche essenziali dell'uno e dell'altro statuto, in particolare in rapporto alle modifiche inderogabili previste dalla legge rispetto all'attuale configurazione statutaria ed a quelle invece che si rendono opportune e che quindi risultano facoltative, ribadendo peraltro che entrambi gli statuti



sono stati già oggetto di apposita revisione, verifica ed approvazione da parte dei competenti organi nazionali; conclude quindi la propria esposizione, sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente-----

-----**TESTO DI DELIBERAZIONE**-----

L'assemblea,-----
udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,-----

-----**DELIBERA**-----

1) - Di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione, disponendo la sua entrata in vigore ed efficacia dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di volontariato relativo alla sede legale dell'associazione, statuto che peraltro è destinato a rimanere in vigore solo temporaneamente e più precisamente sino alla data di iscrizione della associazione nel RUNTS, una volta che quest'ultimo registro sarà stato istituito; nel predetto statuto vengono recepite le modifiche immediatamente operative per l'associazione nella sua attuale forma di Organizzazione di Volontariato, ferme ed invariate comunque la denominazione (precisandosi che l'associazione dovrà utilizzare il solo acronimo ODV, essendo l'utilizzo dell'acronimo ETS rinviato a quando l'associazione sarà iscritta nel RUNTS).-----

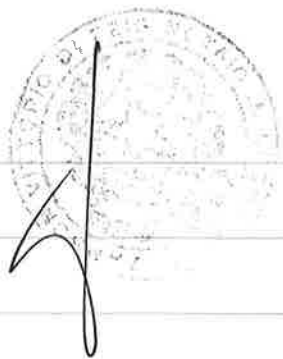
Detto statuto, composto da numero 23 (ventitre) articoli, previa sottoscrizione della Comparente con me Notaio, viene allegato a questo verbale sotto la lettera "B" per formarne

parte integrante e sostanziale.-----

2) - Di approvare altresì il nuovo testo di statuto dell'associazione che andrà a regime definitivamente una volta istituito il RUNTS e che pertanto entrerà in vigore ed avrà efficacia solo dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che qualifica pertanto l'Associazione come Associazione di Promozione Sociale (APS) e prevederà la possibilità di utilizzare anche l'acronimo ETS, sempre solo dopo l'avvenuta iscrizione dell'associazione nel relativo registro con l'acquisizione della personalità giuridica dal momento dell'iscrizione.-----

Detto statuto, la cui entrata in vigore comporterà l'automatica abrogazione dello statuto allegato sotto la lettera "B", composto da numero 31 (trentuno) articoli, previa sottoscrizione della Comparsa con me Notaio, viene allegato a questo verbale sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e sostanziale.-----

4) - Di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea affinché abbia ad apportare alle delibere di cui sopra tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità a' sensi di legge, in particolare dal Registro delle Organizzazioni di Volontariato presso il quale l'associazione risulta già attualmente iscritta e - successivamente - dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, munendolo all'uopo di tutte le



necessarie facoltà e poteri per l'esecuzione di tutte le
formalità inerenti ed incombenti in dipendenza delle delibere
adottate dalla presente assemblea.-----

Il Presidente apre quindi la discussione.-----

Nessuno chiedendo la parola, il presente testo di delibera-
zione viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta
approvato all'unanimità da tutti gli associati presenti.-----

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è
tolta alle ore 16,25 (ore sedici e minuti venticinque).-----

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del-
l'articolo 82 - quinto comma - D. Lgs. 117/2017.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del-
l'associazione.-----

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale - uni-
tamente agli allegati - ho dato lettura alla Comparsa che,
approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrive alla me-
desima ora.-----

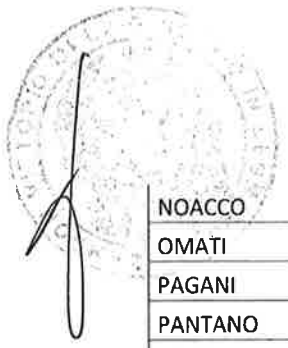
Consta di due fogli dattiloscritti da mani fide e completati
da me a mano per intere sette pagine e l'ottava fin qui.-----

Firmato: FRANCESCA FUSTINA -----

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio-----

ELENCO SOCI 2020

AGOSTINI	CATERINA	PRESENTE PER DELEGA a FRANCO PIERLUIGI
AIROLDI	PATRIZIA	PRESENTE IN PROPRIO
BALLABIO	GIOVANNA	" "
BAUDO	ROSA	PRESENTE PER DELEGA a BELLOTTI ESTER
BELLOTTI	ESTER	PRESENTE IN PROPRIO
BONANNO	FRANCESCO	" "
CALINI	GIANCARLO	" "
CAPPELLARO	GIUEPPINA	PRESENTE PER DELEGA a CIRACI PASQUALINA
CAPPELLETTI	MARCO	" " " " FICORELLA MASSIMO
CALINI	GIUSEPPINA	/
CASSINERIO	PAOLA	PRESENTE PER DELEGA a FICORELLA MASSIMO
CASTIGLIONI	GIULIA	PRESENTE IN PROPRIO
CATALFO	BASOVA	" " "
CERIANI	ROSARIA	/
CINGOLINI	CRISTINA	PRESENTE PER DELEGA a FUSINA FRANCESCA
CIRACI	PASQUALINA	PRESENTE IN PROPRIO
COLOMBO	IDA	PRESENTE PER DELEGA a LANDONE SILVANA
CORACA	ELIA	PRESENTE IN PROPRIO
D'ALOE	SANTO	PRESENTE PER DELEGA a CIRACI PASQUALINA
DE LUCA	ANNA	PRESENTE IN PROPRIO
DENNA	SILVIO	" " "
FICORELLA	MASSIMO	" " "
FOGLIANI	CLAUDIA	/
FRANCO	MODESTINO	PRESENTE PER DELEGA a SANTORO CARMELA
FRANCO	PIERLUIGI	PRESENTE IN PROPRIO
FUSINA	FRANCESCA	" " "
GALLO		
STAMPINO	FIorenzo	PRESENTE PER DELEGA a FUSINA FRANCESCA
GARANZINI	MASSIMO	/
GIORDANO	MARIA	PRESENTE IN PROPRIO
GIULIANO	FLAVIO	/
GRIMI	ANGELO	PRESENTE PER DELEGA a CASTIGLIONI GIULIA
IMBELLONE	VINCENZO	PRESENTE IN PROPRIO
LANDONE	SILVANA	" " "
LIBURDI	GIULIA	" " "
LOCATI	AUGUSTO	PRESENTE PER DELEGA a PESSINA ELENA
LOMBARDI	ANNA	" " " " BAZZI CLAUDIA
MARINONI	MARIA TERESA	/
MILONE	GIUSEPPE	PRESENTE IN PROPRIO
MONGUZZI	CARLO	PRESENTE PER DELEGA a CASTIGLIONI GIULIA
MONTOLI	ROMINA	" " " " BELLOTTI ESTER
NALIO	ANGELA MARIA	" " " " LIBURDI GIULIA



NOACCO	ELVEZIA	PRESENTE PER DELEGA o LISURDI GIULIA
OMATI	MONICA	" " " ad AIROLOI PATRIZIA
PAGANI	MARIA ROSA	/
PANTANO	GIUSEPPE	PRESENTE IN PROPRIO
PELLEGRINI	JOLE	PRESENTE PER DELEGA o ZAZZI CLAUDIA
PESSINA	ELENA	PRESENTE IN PROPRIO
PUOTI	ANGELA	/
RE DEPAOLINI	ALESSANDRO	/
SANTORO	CARMELA	PRESENTE IN PROPRIO
SCAZZOSI	ALFONSO	PRESENTE PER DELEGA o LANDONE SILVANA
SILVA	MARIA	" " " FRANCO AERWICEN
TAVORMINA	GIUSEPPA	PRESENTE IN PROPRIO
TOIA PALEARI	CARMEN	" " "
TOFFOLON	WILMA	" " "
VIDALI	MIRKO	/
ZACCARO	MARIA	/
ZAFFARONI	GIUSEPPINA	PRESENTE IN PROPRIO
ZANISI	MARCO	PRESENTE PER DELEGA o PESSINA ELENA
ZAZZI	CLAUDIA	PRESENTE IN PROPRIO
BOTTOMI	SILVIA	" " "

Firmato: FRANCESCA FUSINA

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

Titolo Primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art.1 - COSTITUZIONE
- Art. 2 – SEDE
- Art. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 – OBBLIGHI CONNESSI CON L'APPARTENENZA ALL'ANFFAS
 NAZIONALE
- Art. 4 – RISORSE ECONOMICHE

Titolo Secondo: Soci

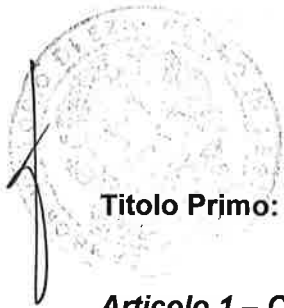
- Art. 5 – SOCI
- Art. 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

Titolo Terzo: Organi Sociali

- Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7bis - CARICHE SOCIALI
- Art. 8 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 – ASSEMBLEE: POTERI
- Art.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 16bis - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo Quarto: Norme amministrative

- Art. 18 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 – SCIOGLIMENTO
- Art. 21 – NORME DI RINVIO



Statuto
Associazione ANFFAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

Titolo Primo: Sede, Fini e Risorse economiche

Articolo 1 – COSTITUZIONE

E' istituita "l'Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Legnano". In breve denominabile anche "ANFFAS – ONLUS di Legnano". L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato".

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n°1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n.8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Articolo 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Legnano.

La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria del Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; Il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di

Statuto

Associazione **ANffAS-ONLUS** di Legnano

Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;

Statuto
Associazione ANFFAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.

3.1 – OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'Art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall' Art. 4 dello statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n.°RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata ad adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di lire, pari a EURO 516.457, somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta, fermo restando quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto.

Adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità.

Inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello /i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Articolo 4 – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Statuto
Associazione ANFFAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali
- contributi dei Soci
- contributi di privati
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- contributi di organismi Internazionali
- lasciti e donazioni
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

Titolo Secondo: Soci

Articolo 5 – SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.

La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

Amici:

Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno, i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

Tutti i Soci Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dei competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

Articolo 6 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Titolo Terzo: Organi Sociali

Articolo 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 6) il Collegio dei Probiviri

Articolo 7 bis – CARICHE SOCIALI

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 – ASSEMBLEE – CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 9 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea della Associazione è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.



Statuto

Associazione **ANffAS-ONLUS** di Legnano

Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei Soci presenti e rappresentati).

Articolo 10 – ASSEMBLEE: POTERI

L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 11;
- 3) elegge e revoca i membri del Consiglio direttivo ;
- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti da ANFFAS Nazionale

5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti , che dovrà essere di tre membri di cui uno iscritto all'albo dei revisori dei Conti o ad albi equipollenti

6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;

- 7) elegge e revoca il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art.18.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletto dall'Assemblea.

I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei probiviri
- 2) i coordinatori delle commissioni di lavoro
- 3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.

Statuto

Associazione **ANffAS-ONLUS** di Legnano

Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.

I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo di non eletti.

Il membri così nominato resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, norma dell'art. 7bis
- 2) scadenza del mandato

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

- 3) decesso
- 4) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza giustificato motivo
- 5) mancata partecipazioni per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento
- 6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

Articolo 15 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Articolo 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

Statuto

Associazione **ANffAS-ONLUS** di Legnano

Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio di cui all'articolo 16 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Articolo 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Titolo Quarto: Norme Amministrative

Articolo 18 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio

Statuto
Associazione ANffAS-ONLUS di Legnano
Esente da bollo in qualità di onlus – D.L. 460 del 4/12/1997

Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 20 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96

Articolo 21 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

Articolo 23 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione.

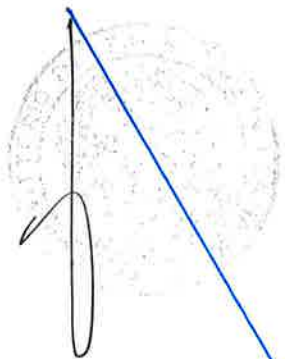
Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Legnano, lì dieci ottobre duemilaventi.

Firmato: FRANCESCA FUSINA

Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio



ALLEGATO "C" AL N. 55.848/6.956 DI REP.

STATUTO DELL'

"ANFFAS LEGNANO - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON

DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 17 gennaio 2002, con scrittura privata è stata costituita l'Associazione "Anffas Legnano" Onlus.
2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Legnano - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Legnano" facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Legnano" sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della regione Lombardia

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con

finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori

e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,

e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e

successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

a norma del presente articolo;



- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu

sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali,

con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo

primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a

tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione

della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da

malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile

informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere

le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione

scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio

contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed

aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del

personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse

generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo,

concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi,

riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali,

formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi,



centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi, o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo

8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE**

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa

automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di

Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale,

nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di

qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas

Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto

da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto

sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o

rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno

o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative

inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei

dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai

vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari,

collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas

Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi

convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa

indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei

termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

- i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.
3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche alternativamente sono:
- a) persone con disabilità;
 - b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo di metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

- | | |
|----|---|
| 2. | L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. |
| 3. | L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. |
| 4. | In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto. |
| 5. | L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. |
| 6. | Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario. |
| 7. | La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. |

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- | | |
|----|--|
| 1. | Gli organi dell'Associazione sono: |
| a. | l'Assemblea degli Associati; |
| b. | il Presidente; |
| c. | il Consiglio Direttivo; |
| d. | il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; |
| e. | il Collegio dei Probiviri. |
| f. | l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui |

all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.
2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.
3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.
4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
 - b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

	c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale e con il contributo	
	del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di	
	attività;	
	d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;	
	f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più	
	organi associativi;	
	g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi	
	dell'associazione;	
	h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale	
	organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente	
	statuto;	
	i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla	
	promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;	
	k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti	
	per il suo funzionamento;	
	l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro	
	argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;	
	b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	
	c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati	

in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di

24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche

per delega, di almeno un quarto degli associati

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro

luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;



d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sull programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati

di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché

designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione

ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la

valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del

Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto



legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitro, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la censura;

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'Albo revisori dei conti.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole



fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;
- contributi e finanziamenti di privati;

- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Proviviri possono proporre all'Assemblea degli

associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero

una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la

designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo

non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti

salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del

Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti

compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo

quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla

liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla sua

rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa

è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e

regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile

successiva all'iscrizione.

3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Legnano, li dieci ottobre duemilaventi.

Firmato: FRANCESCA FUSINA

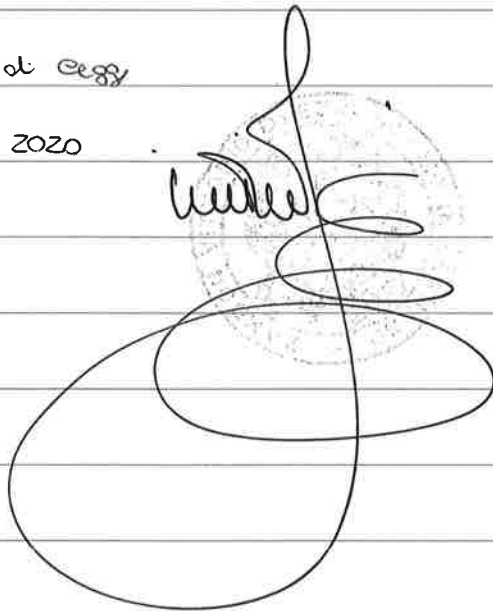
Firmato: VITTORIO ZAMBON Notaio

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti

delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, nei miei atti.

Si rilascia per *gli usi di legge*

Legnano li 15 Ottobre 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The signature is highly fluid and loops around the stamp. The stamp itself is faint and circular, containing text that is mostly illegible but appears to include the name of the notary and the location.